



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 19

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 19 DEL 23-04-2020

Oggetto: DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE DEL 5G

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di aprile, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

IL SINDACO

VISTO

- che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 89/18 CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- che il 5G si basa su microonde e radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette "onde millimetriche", che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;
- che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il *"5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche"* ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
- che studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico,

- Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
- che il Parlamento europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
 - che riscontrati gli "effetti nocivi sulla salute umana", il 5 Gennaio 2019 il Tar del Lazio ha condannato i ministeri della salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa "avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile", mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (da ultimo la Corte di appello di Torino, sez. Lavoro, con la sentenza del 3.12.2019, confermando la sentenza emessa in primo grado, ha affermato la natura professionale di un neurinoma acustico);
 - che l'Istituto Superiore della Sanità nel Rapporto Istisan 19/11 dichiara che la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo;
 - che l'1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una "chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore". Il rapporto aggiunge anche che esistono anche "alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali" e che qui si sta parlando ancora di 2G e 3G;
 - che, nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato l'esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli Schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;
 - che le radiofrequenze utilizzate nella tecnologia 5G hanno mostrato in molti studi animali una non trascurabile tossicità legata ad effetti biologici, ed in particolare sul DNA, in grado di indurre tumori ed alterazioni di diversi apparati (quali riproduttivo, metabolico, sistema nervoso);

CONSIDERATO

- che il cosiddetto Principio di Precauzione, previsto dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, si riferisce a un approccio alla

gestione del rischio in base al quale, se vi è la possibilità che una data politica o azione possa danneggiare il pubblico o l'ambiente, e se non c'è ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l'azione in questione non dovrebbe essere perseguita. Una volta disponibili più dati scientifici, la situazione dovrebbe essere riesaminata;

- che la legge quadro n. 36/2001 in materia di protezione dai campi elettromagnetici si basa su un approccio precauzionale nei confronti di possibili effetti a lungo termine ipotizzati ma non accertati;
- che il 5G è reputato particolarmente pericoloso per il numero straordinariamente elevato di antenne pianificate, l'altissima energia di uscita utilizzata per garantirne la diffusione, le frequenze straordinariamente alte, le apparenti interazioni di alto livello della frequenza 5G sugli ioni, compresi i gruppi responsabili delle pompe ioniche cellulari;
- che questo Ente intende aggiornare il Piano delle Antenne;

VALUTATO

- che spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
- che spetta al sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

RITENUTO necessario attendere gli esiti delle valutazioni epidemiologiche e di salute pubblica, nonché quelle più complesse dei competenti organismi comunitari e nazionali, al fine di poter adempiere

Tanto premesso, visto e considerato;

Visto l'art. 50 del D.L.gs 267/2000;

ORDINA

Il divieto a chiunque della sperimentazione o della installazione del 5G nel territorio del Comune di Caldarola in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche;

Entro 120 giorni dalla pubblicazione è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- all'Albo Pretorio on-line;
- sul sito Web comunale;

Che venga inviata a:

Alla Prefettura di Macerata: protocollo.prefmc@pec.interno.it

Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it

e.p.c. Presidente della repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it

Ministro della salute: segreteria ministro@sanita.it

Ministero dello Sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it

Ministro dell'Interno: capo segreteria.ministro@interno.it

Presidente della Giunta Regione Marche

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Alla Stazione Comando Carabinieri di Caldarola

All'Ufficio Tecnico Comunale

Alla Polizia Municipale

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Giuseppetti Luca Maria